N° PAP-00938-2018

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 20/08/2018 al 04/09/2018

L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO REDA

COMUNE DI CAMEROTA

PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 00032/2018 del 18/06/2018

OGGETTO:

Approvazione regolamento relativo alla concessione di contributi e sovvenzioni per attività svolte da enti pubblici e privati.

Il giorno 18/06/2018 alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

FAC-SIMILE

	PRESENTI	ASSENTI
MARIO SALVATORE SCARPITTA	P	
MANFREDO D'ALESSANDRO	P	
FRANCESCO CALICCHIO	P	
GIUSEPPINA CAMMARANO	P	
VINCENZA PERAZZO	P	
JOSE' RAFAEL SATURNO	P	
GIOVANNI SATURNO	P	
DOMINGO CICCARINO	P	
PIERPAOLO GUZZO	P	
VINCENZO ANTONIO DEL GAUDIO	P	
ORLANDO LAINO	P	
SARA INFANTINI	P	
TERESA ESPOSITO		A

FAC-SIMILE

Partecipa SERGIO GARGIULO - Segretario Comunale
Presiede GIUSEPPINA CAMMARANO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, GIUSEPPINA CAMMARANO - Presidente del Consiglio - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

Il Consiglio comunale

Premesso

Che il presente Regolamento si ispira ai principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, delle Leggi e dello Statuto Comunale. In particolare, è espressione e concreta attuazione del principio di sussidiarietà che deve regolare e inspirare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e società civile, nella consapevolezza che l'Amministrazione è essenzialmente al servizio della società civile e, in ultima analisi, delle persone e dei gruppi che la compongono. La società civile quindi non può essere considerata come un'appendice o una variabile della struttura politico – burocratica; anzi, essa ha la preminenza, in quanto la stessa realtà politica trova nella società civile la sua giustificazione e il fine del suo operare.

Considerato che è compito dell'Amministrazione Comunale, quindi, collaborare, sostenere e incoraggiare in tutti i modi previsti dalla legge le formazioni intermedie, il mondo dell'associazionismo, del volontariato e delle realtà sociali che operano all'edificazione del bene pubblico e costituiscono una preziosa risorsa per il territorio e la promozione della dignità inalienabile della persona umana in tutti gli ambiti del suo essere. Ai sensi del vigente Statuto comunale il presente Regolamento è la diretta espressione della volontà dell'Amministrazione di favorire la partecipazione e lo sviluppo della famiglia, delle associazioni e delle comunità intermedie esistenti e operanti sul territorio comunale. Le stesse associazioni e comunità intermedie possono costituire la soluzione organizzativa migliore nell'esercizio di pubbliche funzioni,collaborando attivamente con l'ente.

FAC-SIMILE

Ritenuto che in tale ottica la disciplina delle modalità di concessione delle sovvenzioni e dei contribuiti costituisce tassello importante al fine di porre le basi di una corretta disciplina dei rapporti con il volontariato e la società civile;

Considerato, altresì, che si rende necessario stabilire anche un regolamentazione delle procedure di sponsorizzazione laddove ancora consentite dalla legge;

Atteso che il rilascio di contributi e sovvenzioni può autorizzarsi se si ritiene di dare spazio, nell'esercizio di funzioni comunali, a soggetti istituzionalizzati e non che se ne facciano carico;

Visto lo statuto comunale;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Vista la legge n.241/90;

propone

di approvare l'allegato regolamento relativo alla concessione di contributi e sovvenzioni per attività svolte da enti pubblici e privati;

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del Tuel.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER ATTIVITA' SVOLTE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI"

Acquisito il parere di regolarità tecnico-contabile;

Con la seguente votazione Favorevoli 9, Contrari 0, Astenuti 3 (Guzzo, Del Gaudio, Infantini)

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER ATTIVITA' SVOLTE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI".

Con la seguente votazione Favorevoli 9, Contrari 0, Astenuti 3 (Guzzo, Del Gaudio, Infantini)

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma delD.L.vo n. 267 del 18.8.2000

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

COMUNE DI CAMEROTA
(PROVINCIA DI SALERNO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

INDICE

Premessa

TITOLO I - DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Articolo. 1 - Oggetto e finalità
Articolo. 2 - Definizioni
Articolo. 3 - Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni
Articolo. - Ambito di applicazione delle Sponsorizzazioni: clausola sponsor e contenuto
Articolo. 5 – Adozione di aree verdi
Articolo. 6 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive
Articolo. 7 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni
Articolo. 8 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione
Articolo. 9 – Sponsorizzazioni plurime
Articolo. 10 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
Articolo. 11 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor
Articolo. 12 - Affidamento diretto
Articolo. 13 – Beni e servizi di modesta entità
Articolo. 14 - Affidamento di valore superiore ai 40.000 euro
Articolo. 15 - Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione
Articolo. 16 – Obblighi a carico del Comune
Articolo. 17 - Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali
Articolo. 18 - Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor
Articolo. 19 - Aspetti contabili e fiscali
Articolo. 20 - Controlli e verifiche
Articolo. 21 - Trattamento dati personali
Articolo. 22 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

TITOLO II - DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

Articolo. 23 - Soggetti ed ambito di applicazione
Articolo. 24 - Contributi economici
Articolo. 25- Modalità e criteri di iscrizione all'albo comunale delle associazioni
Articolo. 26 - Requisiti oggettivi per l'assegnazione dei contributi
Articolo. 27 - Sovvenzioni e sussidi
Articolo. 28 - Requisiti oggettivi per l'assegnazione delle sovvenzioni e dei sussidi
Articolo. 29 - Rendicontazione e modalità dell'erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi
Articolo. 30 - Ambiti di intervento
Articolo. 31 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

TITOLO III – NORME FINALI

Articolo. 32 - Norma finale
Articolo. 33 - Rinvio
Articolo. 34 - Entrata in vigore

FAC-SIMILE
FAC-SIMILE

Premessa
Il presente Regolamento si ispira ai principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, delle Leggi e dello Statuto Comunale. In particolare, è espressione e concreta attuazione del principio di sussidiarietà che deve regolare e inspirare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e società civile, nella consapevolezza che l'Amministrazione è essenzialmente al servizio della società civile e, in ultima analisi, delle persone e dei gruppi che la compongono. La società civile quindi non può essere considerata come un'appendice o una variabile della struttura politico – burocratica; anzi, essa ha la preminenza, in quanto la stessa realtà politica trova nella società civile la sua giustificazione e il fine del suo operare.
E' compito dell'Amministrazione Comunale, quindi, collaborare, sostenere e incoraggiare in tutti i modi previsti dalla legge le formazioni intermedie, il mondo dell'associazionismo, del volontariato e delle realtà sociali che operano all'edificazione del bene pubblico e costituiscono una preziosa risorsa per il territorio e la promozione della dignità inalienabile della persona umana in tutti gli ambiti del suo essere. Ai sensi del vigente Statuto comunale il presente Regolamento è la diretta espressione della volontà dell'Amministrazione di favorire la partecipazione e lo sviluppo della famiglia, delle associazioni e delle comunità intermedie esistenti e operanti sul territorio comunale. Le stesse associazioni e comunità intermedie possono costituire la soluzione organizzativa migliore nell'esercizio di pubbliche funzioni, collaborando attivamente con l'Ente.

Il presente Regolamento si suddivide in due principali Titoli, il primo dei quali avente ad oggetto le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune, il secondo disciplinante i criteri e le modalità di concessione contributi economici, sovvenzioni e sussidi da parte dell'Amministrazione comunale in favore di terzi.

FAC-SIMILE

***

TITOLO I - DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune, in attuazione delle disposizioni contenute:
- nell'art. 1, comma 1-bis, della Legge 241/1990;
- nell'art. 43 della legge 449/1997;
- nell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000;
- nell'art. 120 del D.Lgs. 42/2004;
- nell'art. 19 del D.Lgs. 18 aprile2016, n. 50.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo realizzando:
- una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attivi sul territorio;
- una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività;
- economie di spesa.

4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e, per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

5. La Sponsorizzazione a favore dell'Ente, a carattere tecnico o finanziario, può avere ad oggetto:
a. la fornitura di materiale/attrezzature/beni;
b. la realizzazione di un'opera o di un lavoro;
c. la fornitura di una prestazione di servizio;

d. la gestione di un’opera o di un’area;
e. la gestione di un servizio.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione” un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito di proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire un predeterminato corrispettivo, in beni e servizi, denaro, o ogni altra utilità, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il proprio nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dallo stesso contratto;
b) per “sponsorizzazione” ogni corrispettivo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, attività, prodotti, servizi e simili;
c) per “sponsor” la persona fisica o giuridica che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione;
d) per “spazio pubblicitario” lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
e) per “sponsee” il Comune di Camerota.

Articolo 3 - Individuazione, programmazione e gestione della sponsorizzazioni

FAC-SIMILE

1. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta Comunale nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione. Nel corso dell'anno la Giunta può altresì formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.

2. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici. Possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.

FAC-SIMILE

3. I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati sia su iniziativa dell'Amministrazione che su iniziativa di soggetti terzi e il ricorso alle sponsorizzazioni può comunque riguardare tutti i beni, i servizi e le iniziative a carico del bilancio comunale.

4. I responsabili di settore, nell'ambito della loro competenza, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.

Articolo 4 – Ambito di applicazione delle Sponsorizzazioni: clausola sponsor e contenuto

1.La Sponsorizzazione a favore dell’Ente, a carattere tecnico o finanziario, può avere ad oggetto, a titolo esemplificativo:
a. la fornitura di materiale/attrezzature/beni;
b. la realizzazione di un’opera o di un lavoro;
c. la fornitura di una prestazione di servizio;
d. la gestione di un’opera o di un’area;
e. la gestione di un servizio.

2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni in favore del Comune di Camerota, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. attività od eventi a rilevanza artistico, culturale o spettacolare di differente tipologia promossi, gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente;
b. eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;
c. attività di programmazione turistica;
d. utilizzo a fini pubblicitari di spazi all’interno del Comune (es: bacheche, sale riunioni, impiantisportivi, coperture con teli di opere e/o lavori);
e. servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, aree diverse e immobili comunali, arredo urbano;
f. fornitura di beni con riferimento, a titolo esemplificativo, ad attrezzature informatiche di vario genere ed alla fornitura di arredo urbano;
g. attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
h. realizzazione di mostre, concerti, spettacoli e, in genere, attività culturali;

i. gestione di sportelli informa-giovani, marketing e promozione territoriale;
l. attività di comunicazione, realizzazione di periodici.

3. Indipendentemente dall'attivazione di specifici progetti di sponsorizzazione (programmati o meno) riguardanti le iniziative e le attività anzidette, il Comune è legittimato ad inserire, a propria discrezione, la c.d. clausola sponsor in qualunque procedimento di gara, la quale preveda a carico del partecipante l'obbligo, in caso di aggiudicazione dell'appalto medesimo, di sponsorizzare attività comunque rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, purché la sponsorizzazione, ai fini dell'aggiudicazione, non divenga criterio preponderante.

Articolo 5 - Adozione di aree verdi

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, procederà all'individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico che potranno essere assegnate in "adozione" a società, associazioni o privati in genere.

2. Per quanto attiene l'adozione di aree vedi si rinvia al Regolamento comunale per la cura e riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche, approvato, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 42 co. 2 lett a) del I D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00038/2017 del 29 dicembre 2017.

FAC-SIMILE

Articolo 6 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

1. Il Comune rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:
a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo Sponsor un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

FAC-SIMILE

2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:
a) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del D. Lgs, 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabile;
b) non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 2003116 del 13 agosto 2003 della Sottocommissione delle- Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:
- diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
- diritto alla sicurezza e alla salute delle persone:
- diritti dei lavoratori;
- rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
- obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
- obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.
c) abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale.

4. L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 7 – Corrispettivo delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
a) somme di denaro;

b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura dello sponsor.

2. Nel caso di cui al punto 1.b), si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.

Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 50% al momento della conclusione del contratto e il restante secondo un piano predisposto dal Responsabile di Settore a cui spetterà la valutazione delle modalità.

2. Se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole previste nella determina a contrarre.

Articolo 9 - Sponsorizzazioni plurime

1. In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor, e pertanto
il Comune può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.

FAC-SIMILE

Articolo 10 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. Nell'ipotesi di iniziativa dell'Amministrazione Comunale, l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

FAC-SIMILE

2. Il procedimento di scelta dello sponsor è effettuato mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto previsto dal successivo art. 11. L'avviso pubblico, unitamente al capitolato, è approvato con determinazione del Responsabile di Settore competente che sarà individuato nella delibera di Giunta che sarà adottata per l'avvio della procedura.

3. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio online.
4. L'avviso deve indicare almeno:
- l'oggetto della sponsorizzazione;
- i requisiti di partecipazione;
- le modalità e il termine per la presentazione delle offerte;
- i criteri di valutazione delle offerte;
- l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- l'eventuale diritto di prelazione a norma del successivo art. 11;
- l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.

5. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio competente nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato. Per la suddetta valutazione ci si potrà avvalere di apposita commissione presieduta dal Responsabile del Settore indicato.

6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere fra l'altro:
- le dichiarazioni richieste dall'avviso;
- l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente regolamento;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

Articolo 11 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione, il Responsabile dell'ufficio competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone apposito avviso, da

pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 10, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione a parità di condizioni a favore dell'originario promotore ai sensi del comma 2 del presente articolo. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della selezione.

2. Terminata la procedura di selezione, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare, ove necessario, la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

Articolo 12 - Affidamento diretto

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazioni nei seguenti casi:
a) in caso sia stata esperita, per due volte, infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art.10;
b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento oiniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto.

2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del Responsabile di Settore procedente.

FAC-SIMILE

Articolo 13 - Beni e servizi di modesta entità

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aderire alle proposte di sponsorizzazioni quando il contenuto dei beni o servizi offerti non è superiore a € 10.000,00.
Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
a) l'allestimento di locali e spazi pubblici in occasione di ricorrenze o manifestazioni pubbliche;
b) la fornitura di cancelleria, piccoli attrezzi di lavoro, materiale di consumo, divise di lavoro;
c) la fornitura di materiale "usa e getta" se ecocompatibile.
d) la fornitura di materiale da arredo urbano;

FAC-SIMILE

2. Nei casi di cui al precedente comma il contratto si perfeziona con l'accettazione della proposta senza altre formalità che la forma scritta.

3. Tutte le sponsorizzazioni di modesta entità saranno pubblicate in apposito elenco *disponibile sul sito internet comunale*

Articolo 14 - Affidamenti di valore superiore ai 40.000 euro

1.In attuazione di quanto disposto all'art. 19 del vigente codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50) si stabilisce che al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione deiprogettisti e degli esecutori. L'ufficio procedente impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Articolo 15 - Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno stabiliti:

a) l'oggetto del contratto;
b) gli obblighi delle parti e delle modalità di attuazione della sponsorizzazione;
c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
d) la durata del contratto che non può essere superiore ad anni cinque;
e) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
f) i controlli sull'attività dello sponsor e le penali in caso d'inadempimento;
g) la facoltà di recesso da parte del Comune;
h) la risoluzione del contratto per inadempimento;
i) la competenza del Tribunale di Salerno in caso di controversie;
j) la disciplina delle spese contrattuali.

2. Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 16 - Obblighi a carico del Comune

1. Il Comune, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, potrà realizzare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:
- riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.) e/o nel sito WEB del Comune, all'interno dello spazio informativo dell'attività interessata;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o le generalità dello sponsor sui beni durevoli o sulle aiuole oggetto della sponsorizzazione;
- utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del Comune (es. bacheche, ascensori, sale riunioni, impianti sportivi, androni, coperture con teli di opere e/o lavori, ecc.);
- utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune (buoni mensa, bollette, carta intestata, biglietti d'ingresso alla manifestazione interessata, inviti alla manifestazione, ecc.);

FAC-SIMILE

2. Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

3. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al Comune od al concessionario, nella misura di legge.

Articolo 17 - Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali

1.Alle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture eventi per oggetto beni culturali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto con esse compatibili, le norme del presente regolamento.

Articolo 18 - Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.

2.Il Comune previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può tuttavia affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite procedure sugli appalti di servizi previste dal "codice dei contratti" (D.Lgs.50/2016).

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.

2. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura "oltre ad IVA di legge", e l'importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo d'IVA. Gli importi utilizzabili ai fini dell'evento o dell'iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.

3. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all'Iva, e la fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad Iva, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.

4. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:
a) contributi economici: il Comune emetterà fattura al soggetto finanziatore per un importo pari al contributo pattuito nel contratto;
b) cessione gratuita di beni e/o servizi: lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture;
c) adozione di aree verdi: lo sponsor provvederà a fatturare al Comune gli importi indicati nel preventivo e recepiti nel contratto, al termine della sistemazione e, qualora sia previsto che nel corrispettivo cui è tenuto lo sponsor rientri anche la manutenzione delle aree, dopo ogni anno di manutenzione; a sua volta, il Comune provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

5. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione e/o dell'accordo di collaborazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello sponsor.

6. L'emissione di fattura da parte del Comune nei confronti dello sponsor avverrà ad avvenuto pagamento.

Articolo 20 - Controlli e verifiche

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor a mezzo raccomandata a/r o PEC.

3. Il mancato rispetto delle norme contrattuali produce la risoluzione del contratto; è fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 21 - Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione de1 presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in
relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 22 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Sono considerati risparmi di spesa:
a) le somme previste in bilancio e non utilizzate a motivo dell'intervento dello sponsor, nei limiti del valore economico della sponsorizzazione;
b) le sponsorizzazioni in denaro a fronte della concessione di spazi pubblicitari all'interno di proprie iniziative o manifestazioni.

2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
a) ad implementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
b) al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.

FAC-SIMILE FAC-SIMILE

TITOLO II - DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

Articolo. 23 – Soggetti ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di concessione da parte della Giunta Comunale di:
- Contributi economici (esclusivamente riservati alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale);
- Sovvenzioni e sussidi.

2. I soggetti beneficiari sono sia persone fisiche che persone giuridiche, intendendo per queste ultime qualsiasi realtà aggregativa, riconosciuta o meno, pubblica o privata, sia essa associazione e comitato spontaneo o altra realtà associativa.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina:
- i contributi a enti pubblici o società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
- i contributi la cui esistenza e i criteri del relativo ammontare sono determinati da una disciplina specifica.

FAC-SIMILE

Articolo. 24 – Contributi economici

FAC-SIMILE

1. L'istituto del contributo è previsto per le sole realtà associative iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, disciplinato dall'art. 3 del presente Regolamento.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno tutte le Associazioni iscritte in tale Albo possono fare domanda all'Amministrazione Comunale di contributi per le iniziative che hanno in programma nell'anno.

2. La domanda per il conseguimento del contributo dovrà essere corredata dai documenti di cui all'art. 4. La Giunta Comunale concede il contributo in base all'importanza sociale, culturale, artistica, ricreativa, ambientale, formativa e sportiva del programma annuale che non è direttamente commisurato al numero di iniziative, quanto piuttosto alla loro qualità ed interesse per la crescita e lo sviluppo della comunità insediata sul territorio di Camerota, naturalmente nei limiti delle risorse finanziarie dell'Ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale.

4. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti, viene accolta particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

5. In caso di concessione del contributo il beneficiario dovrà presentare, ai fini della liquidazione, la relativa rendicontazione secondo quanto disposto al successivo art. 7.

6. Il contributo potrà consistere – nell'ambito delle disponibilità di bilancio via via a crearsi - nell'erogazione di una somma di denaro ed in altri ausili materiali e/o benefici previsti dalla legge e dal presente regolamento (v. in particolare quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento).

Articolo. 25 – Modalità e Criteri di Iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è condizione necessaria per l'erogazione stabile di contributi a fronte di attività continuative o iniziative non occasionali.

2. Con l'iscrizione all'Albo le Associazioni possono ricevere dal Comune informazione sull'attività relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo e comunicazioni sulla programmazione annua delle attività inerenti lo sviluppo del rapporto tra pubblico e privato sociale.

3.Possono richiedere l'iscrizione all'Albo i soggetti organizzatori di natura privata, ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva, quali cooperative sociali, associazioni di promozione ambientale e sociale, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, ONLUS, in possesso dei seguenti requisiti:

- le Associazioni devono avere la propria sede nel territorio comunale o comunque se trattasi di associazioni a carattere nazionale, devono avere nel territorio comunale una sezione distaccata o un interesse concreto;
- si impegnino a operare – oppure operino già – in maniera stabile e continuativa sul territorio del comune di Camerota perseguendo in maniera concreta, per disposizione statutaria, una delle seguenti finalità: promozione dello sviluppo culturale, economico, educativo, formativo, sportivo, turistico, ambientale, artistico, socio-ricreativo, assistenziale, (assistenza, sicurezza solidarietà sociale) quali ambiti di operatività strettamente connessi alle necessità della comunità locale.
- dispongano, per previsione statuaria, di organismi democraticamente eletti e improntino la loro attività a criteri di democrazia e trasparenza amministrativa nonché ispirino il loro operare ai principi fondamentali stabiliti dalla Carta Costituzionale, dalla normativa in materia, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
- siano associazioni o comitati che non abbiano finalità di lucro, né finalità partitica o sindacale;
- dispongano di un minimo di 10 iscritti residenti nel Comune di Camerota di cui almeno 2 abbiano cariche direttive (presidente, vice presidente, segretario o consiglio direttivo);
- la richiesta di iscrizione all'albo comunale venga effettuata secondo l'apposito modello all'uopo predisposto e pubblicato, a cura del responsabile Affari Generali, sul sito web del Comune.

FAC-SIMILE
FAC-SIMILE

4.L'Associazione che richiede l'iscrizione deve presentare una relazione circa le principali attività eventualmente svolte e il programma per il futuro, incentrato su attività da svolgersi nell'interesse della collettività insediata sul territorio di Camerota.

5.Tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo dovrà essere presentata al Responsabile area amministrativa/affari generali al fine dell'invio di un parere consultivo alla Giunta Comunale, che dovrà decidere in merito all'iscrizione all'Albo.

6.Ogni variazione della sede e dello statuto, così come ogni variazione essenziale all'assetto associativo deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni per la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo.

7.In ogni momento il responsabile Area Amministrativa-Affari generali, anche su iniziativa della Giunta Comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

8. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- assistenza, sicurezza e solidarietà sociale;
- attività sportive, turistiche e ricreative del tempo libero;
- sviluppo economico;
- attività artistiche, culturali ed educative;
- tutela dei valori ambientali;
- interventi straordinari;
- altri benefici ed interventi;

9.Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:

- denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
- indirizzo;
- finalità dell'intervento espressa in forma sintetica.

10. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino.

11. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurarne la massima disponibilità di accesso e pubblicità.

Articolo 26 – Requisiti oggettivi per l'assegnazione dei contributi

1.Le domande per l'accesso ai contributi devono essere corredate, a pena di esclusione, da:

- Relazione illustrativa del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza in favore della collettività locale, nonché del presunto numero di soggetti coinvolti/partecipanti, del periodo di svolgimento;
- Prospetto analitico, diviso per ogni singolo evento, dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone per la realizzazione del progetto e delle iniziative, comprensive di altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- Elenco dettagliato degli spazi, strutture e servizi comunali, se necessari.

Articolo. 27 – Sovvenzioni e sussidi

1.Il Comune può concedere ai soggetti di cui all'art.1, anche non iscritti all'Albo comunale delle Associazioni, una elargizione economica a titolo di sovvenzione per la realizzazione di una manifestazione o iniziativa a carattere non commerciale ove, da parte della Giunta Comunale, si ravvisi un interesse sociale, assistenziale, culturale, artistico, ricreativo, ambientale, formativo e sportivo per la comunità, e comunque negli ambiti di intervento precisati nel precedente art. 3.

2.Analogo beneficio può essere concesso in caso di collaborazione, da parte dei soggetti di cui al precedente art.1, alla realizzazione di manifestazioni o iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

3.Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

4. La sovvenzione potrà consistere nell'erogazione di una somma di denaro o in altri ausili materiali e/o benefici previsti dalla legge e dal presente regolamento (v. in particolare quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento).

5. Per i soggetti iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni la sovvenzione può concorrere, per una sola volta nell'anno solare, con il contributo ricevuto dagli stessi ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, purché detta concessione sia relativa a manifestazioni o eventi non compresi nel programma delle attività di cui all'art. 4.

6.La domanda per il conseguimento della sovvenzione dovrà essere corredata dai documenti di cui all'art. 6 del presente regolamento, cui si deve aggiungere – per la compartecipazione ai progetti dell'Amministrazione comunale – modalità e forme di compartecipazione offerta, nonché la specificazione dell'apporto che l'associazione intende prestare per la realizzazione della stessa.

7. Per le iniziative alle quali è stata concessa la sovvenzione, il relativo rendiconto documentato dovrà essere presentato all'Amministrazione, con le modalità di cui all'art.7, entro 1 mese dal termine delle stesse.

8. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'assegnazione di sovvenzioni può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente locale è preposto.

FAC-SIMILE
FAC-SIMILE

Articolo. 28 – Requisiti oggettivi per l'assegnazione delle sovvenzioni e sussidi

1.Le domande per l'accesso alle sovvenzioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da:
- programma operativo dell'iniziativa con l'indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
- (se il richiedente è una persona giuridica non iscritta all'albo comunale delle associazioni), estratto dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti l'indicazione dei fini perseguiti;
- specificazione circa l'indicazione di eventuali contributi, agevolazioni, sponsorizzazioni o benefici ricevuti o richiesti per l'iniziativa da altri soggetti pubblici o privati.

Articolo. 29 – Rendicontazione e modalità dell'erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi

1.Scopo principale dei contributi e delle sovvenzioni è, come riportato nei Principi Generali del presente Regolamento, collaborare, sostenere ed incoraggiare le attività della società civile:

2. L'impegno economico è quindi finalizzato, con senso di responsabilità, ad impedire passività di bilancio nelle attività ed iniziative conosciute e condivise dall'Amministrazione stessa.

3.Nella valutazione dell'importo da concedere, la Giunta terrà in particolare considerazione i progetti e le manifestazioni che prevedono la collaborazione organizzativa tra le Associazioni.

4.Il contributo in denaro, successivamente alla valutazione del progetto di attività presentato da ogni singola Associazione iscritta all'Albo, sarà erogato a seguito della rendicontazione economico – finanziaria dell'iniziativa.

5.Le modalità di erogazione della sovvenzione in denaro sono coincidenti con quanto riportato al precedente capoverso; tuttavia, in casi particolari debitamente motivati dal richiedente, la sovvenzione in denaro potrà essere erogata per intero prima dello svolgimento dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di rendicontazione entro un mese dal termine della stessa.

6.La mancata o infedele presentazione della rendicontazione ovvero della relazione conclusiva sull'iniziativa svolta comportano l'esclusione dell'interessato dalla concessione di qualsiasi beneficio futuro, salvo il diritto dell'Amministrazione di agire ai sensi di Legge per il recupero della somma erogata.

Articolo. 30 – Ambiti di intervento

1.Gli interventi di assistenza, sicurezza e solidarietà sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
- alla protezione e tutela del bambino;
- alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- all'assistenza protezione e tutela degli anziani;
- all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
- alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
- alla promozione, sviluppo e sostegno di iniziative volte a divulgare la conoscenza delle problematiche relative, nonché volte alla sensibilizzazione della popolazione in materia.

2.Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono prioritariamente finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, sia per la formazione educativa e sportiva dei giovani, che per le attività motorie della popolazione in generale del Comune di Camerota.

3.Il Comune interviene inoltre a sostegno di Enti, oltre che di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano, nel Comune, la pratica di attività sportive, anche amatoriali, e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

FAC-SIMILE
FAC-SIMILE

4.Possono essere concessi contributi, interventi ed agevolazioni, nonché l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale ad Enti, associazioni, gruppi e società, anche di livello nazionale, qualora ricorrono particolari motivazioni in ordine alla promozione e valorizzazione dell'attività sportiva presso la collettività locale.
5.Il Comune può concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità locale.

6.La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature comunali, sempre nell'ambito delle chiarite finalità, è regolata mediante apposito provvedimento adottato dal competente organo comunale e, se necessaria, da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

7.Nel caso che l'utilizzo dell'impianto o struttura preveda l'accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, che dovrà provvedere a propria cura e spese ad ottenere qualsiasi altra autorizzazione occorrente in relazione alla iniziativa o manifestazione da effettuare.

8.Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune;
- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per il patrimonio ambientale, artistico e storico, della comunità delle produzioni tipiche locali, e che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli campeggi e simili;
- a contributi annuali a favore di organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

9.Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche:
- la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale;
- l'accollo di taluni oneri e spese dettagliatamente indicati e preventivamente elencati (es. oneri di affissione, diritti SIAE, costi pubblicità e realizzazione stampati, ecc…).

10.Ove si tratti di concessione temporanea di spazi, tale atto è sempre subordinato, ove necessario, alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente commissione Provinciale ed alle altre occorrenti autorizzazioni di legge. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

11.Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- a favore dei soggetti che operano nel campo scolastico nell'ambito del territorio comunale, quali: Direzione didattica, Scuole medie, Istituti superiori, Istituti scolastici privati e simili;
- a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;

FAC-SIMILE
FAC-SIMILE

- a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua crescita e valorizzazione.

12.La concessione di contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

13.Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti articoli.

14.Gli interventi a favore delle attività ed iniziative a tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente locali;
- alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali locali;
- alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

FAC SIMILE

15. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

FAC-SIMILE

Articolo. 31 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1.Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 7/04/2000 n. 118, il Comune di Camerota, e per esso il Responsabile dell'Area, istituirà, entro giorni trenta dalla approvazione del presente regolamento, l'Albo dei Soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui vengono erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi e sovvenzioni di natura economica a carico del bilancio comunale.

2.Tale Albo, da pubblicarsi sul sito web del Comune e da aggiornarsi annualmente, dovrà contenere i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della disposizione di legge o di regolamento o, comunque, l'ambito di intervento sulla base del quale ha avuto luogo l'erogazione medesima.

Articolo. 32 – Obblighi di pubblicità

1.Nel rispetto delle vigenti normative in tema di trasparenza sono pubblicate nel sito del comune in apposita sezione denominata *"Amministrazione trasparente"* tutte le notizie relative ai contributi, superiori ad euro 1.000,00 (Mille) erogati, ai sensi dell'art. 27 comma 1 D.lgs. 33/2013.

2.In particolare gli obblighi di pubblicità riguardano *"sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati"* compresi i provvedimenti di assegnazione.

TITOLO III – NORME FINALI

Articolo. 33 – Norma finale

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che derivino da manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 1, ai quali è stato concesso il contributo, la sovvenzione o il sussidio, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti beneficiari.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei riguardi di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari di contributi e/o sovvenzioni comunali e persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e qualsiasi altro soggetto terzo per forniture di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3.Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote dei contributi non corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

4.La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture ed attrezzature comunali.

6.Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza onere per il Comune.

7.Le spese per queste finalità possono essere assunte dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

8.Nel caso di contributo – sotto qualsiasi forma – erogato dal Comune di Camerota, è fatto obbligo agli organizzatori di indicare tale accadimento in tutti i materiali pubblicitari, con la precisazione che l'evento è realizzato "con il contributo del Comune di Camerota e/o dell'Assessorato di riferimento".

Articolo 34 – Rinvio
l. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
2.Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.

Articolo 35 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo la conseguita esecutività della deliberazione che lo approva.

FAC-SIMILE
FAC-SIMILE

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale SERGIO GARGIULO che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente del Consiglio
GIUSEPPINA CAMMARANO

Segretario Comunale
SERGIO GARGIULO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

FAC-SIMILE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Camerota, 20/08/2018

FAC-SIMILE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 18/06/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....
in qualita' di .....
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00032/2018 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Camerota, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

_____

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.